



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 38/12 DEL 30.9.2014

Oggetto: **Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Regione Sardegna, già da diverso tempo, ha avviato e promosso un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e enti del territorio regionale, attraverso l'istituzione del CAT - Centro d'Acquisto Territoriale, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3. Attraverso il CAT è stato possibile stipulare convenzioni quadro e gestire procedure di gara in forma aggregata tra enti diversi con la Regione in qualità di capofila.

L'Assessore evidenzia che in tema di centralizzazione degli acquisti e di razionalizzazione della spesa pubblica la recente normativa statale sulla spending review consolida e rafforza l'aggregazione degli acquisti attraverso le centrali di committenza ed il ricorso ai mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Da ultimo il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede, accanto alle centrali di committenza, nuovi organismi denominati "soggetti aggregatori", determinati nel numero massimo di 35 per l'intero territorio nazionali, fra i quali rientrano la Consip e una centrale di committenza per ciascuna Regione.

Nella stessa ottica il D.L. n. 66/2014 modifica il comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti, estendendo l'obbligo di centralizzazione a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia (precedentemente l'obbligo riguardava solo i Comuni fino a 5.000 abitanti).

Conseguentemente tutti i Comuni, salvo i capoluoghi di Provincia, possono acquisire lavori, beni o servizi esclusivamente attraverso le unioni di Comuni, se esistenti; con apposito accordo



consortile, avvalendosi degli uffici competenti; attraverso un soggetto aggregatore o le Province; mediante gli strumenti di Consip o di altro soggetto aggregatore di riferimento.

A tal proposito, l'Assessore evidenzia che a livello regionale il tema della centralizzazione degli acquisti degli enti locali è stato già oggetto di diversi interventi normativi dapprima con la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, che all'articolo 4 rubricato "Centrale unica di Committenza" ha disposto che "Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale".

Successivamente, il termine del 31 dicembre 2012 inizialmente prorogato di 12 mesi dall'art. 2 della L.R. n. 1/2013, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 32, della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, e "comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali". Inoltre, l'art. 1, comma 31, della legge regionale n. 7/2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto la possibilità per gli enti locali di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero di avvalersi della piattaforma telematica regionale per la gestione di procedure di gara e dell'elenco telematico degli operatori economici previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale.

Sebbene l'articolo 23-ter, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, abbia previsto che le disposizioni introdotte dal D.L. n. 66/2014 relativamente alla modifica del comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti si applichino per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, nelle more della realizzazione di una nuova piattaforma telematica unica regionale destinata agli appalti di beni, servizi, lavori, servizi di ingegneria e architettura, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/10 del 17 giugno 2014, si rende necessario estendere l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT ai Comuni della Sardegna ed in particolare attivare il mercato elettronico regionale attraverso il quale le autonomie locali potranno effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Si consideri infatti che secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo



comunitario è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e conseguentemente, alla luce di tale obbligo, le Stazioni appaltanti hanno la possibilità di ricorrere esclusivamente ai seguenti strumenti: procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della pubblica Amministrazione realizzato dalla CONSIP, ovvero al mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante, ovvero al mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice degli appalti.

Per quanto sopra rappresentato, dal momento che sussiste la necessità di istituire il mercato elettronico della Regione Sardegna e quindi disciplinarne il funzionamento, si sottopone all'approvazione della Giunta il documento recante la "Disciplina di utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna" (Allegato 2) che definisce le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra l'Amministrazione regionale, i punti ordinanti delle Amministrazioni e gli operatori economici, nonché il documento recante "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" (Allegato 3) che regola l'accesso e il funzionamento del sistema e l'utilizzo degli strumenti di acquisto".

Tale approvazione riveste particolare rilievo in quanto propedeutica alla pubblicazione del bando pubblico di abilitazione al mercato elettronico che rappresenta un'importante opportunità per gli operatori economici in quanto consente di ampliare le opportunità di accedere, in maniera trasparente e competitiva, al mercato degli appalti di beni e servizi, e nel contempo garantisce snellezza ed innovazione dei processi di acquisto, all'insegna di una maggior economicità, efficacia ed efficienza.

L'Assessore rileva che a seguito dell'istituzione del mercato elettronico della Regione Sardegna è necessario aggiornare ed adeguare la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012, recante "Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il relativo elenco degli operatori economici". Con la medesima deliberazione è stato approvato l'Albero merceologico dei servizi e delle forniture acquisibili in economia.

Tale intervento è pertanto finalizzato a garantire a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale l'ottimale e tempestivo ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, in applicazione dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.



Per quanto esposto l'Assessore propone l'approvazione del documento "Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia della Regione Autonoma della Sardegna. Direttiva generale di indirizzo" (Allegato 1).

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la direttiva generale di indirizzo concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato 1) che sostituisce la "Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il relativo elenco degli operatori economici" approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012;
- di istituire il mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna e di approvare i seguenti documenti:
 - a) "Disciplina di utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna" (Allegato 2);
 - b) "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" (Allegato 3);
- di dare atto che la predetta direttiva generale di indirizzo entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione dei documenti di cui ai precedenti punti.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru